

# ASSUNZIONE DI PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO

È istituito un contributo (sotto forma di credito d'imposta) riservato alle imprese che effettuano nuove assunzioni, a tempo indeterminato, di personale altamente qualificato.

## LAVORATORI

- **titolari di dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia;**
- **titolari di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, a condizione che siano impiegati esclusivamente in attività di ricerca e sviluppo.**

## DATORI DI LAVORO

Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano.

## CONTRATTO

Contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato

## INCENTIVO

### AGENZIA ENTRATE

Il credito d'imposta spetta entro un limite massimo pari a 200.000 euro annui per datore di lavoro, nella misura del 35% del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato del personale altamente qualificato.

I datori di lavoro devono presentare al Ministero dello Sviluppo economico una domanda-dichiarazione redatta secondo lo schema che sarà reperibile sul sito dello stesso Ministero che predisporrà l'elenco dei soggetti beneficiari e darà comunicazione scritta dell'esito della domanda a tutti i soggetti richiedenti.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è maturato e nelle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Il credito d'imposta è compensabile con altri tributi tramite il modello F24.

I controlli sulla corretta fruizione sono effettuati dal Ministero dello Sviluppo economico.

Si decade dal beneficio se: il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio dell'impresa relativo al periodo d'imposta precedente l'applicazione del beneficio; se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni (due anni nel caso di piccole o medie imprese); se l'impresa viene delocalizzata all'estero al di fuori dell'UE, con contestuale riduzione dell'attività all'interno del territorio nazionale nei tre anni successivi all'assunzione agevolata; se sono accertate violazioni fiscali e contributive con irrogazione di sanzioni non inferiori a 5.000 euro o in caso di altri comportamenti illeciti.

**Fonti normative:** Decreto Legge 83/2012 art. 24.